

2. GUIDA AD USO DEL COMMITTENTE

Guida agli obblighi del Committente ; ai sensi del Dlgs. 528/99

PREMESSA:

Il D. lgs, n°494/96 e 528/99 di modifica ed integrazione al medesimo, hanno posto particolare attenzione al momento precedente della realizzazione dell'opera, quello della progettazione, attribuendo la responsabilità all'autore dell'opera ed affidandone con la pianificazione dei lavori anche la pianificazione delle misure di prevenzione.


La responsabilità è diventata quindi campo obbligato, non solo per i datori di lavoro delle imprese, com' era da cinquant'anni a questa parte, bensì anche per i committenti ed i loro mandatarî: responsabili dei lavori, coordinatori...

Così come già nell'**art. 7 del D. Lgs. 626** che delinea i compiti del datore di lavoro committente e dei datori di lavoro delle ditte appaltatrici, o a lavoratori autonomi incaricati dei lavori, il **D.L. 528/99** obbliga il Committente dell'opera edilizia a:

1. verifica dei requisiti tecnico-professionali
2. informazioni da fornire alla ditta appaltatrice
3. cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti
Inoltre gli articoli **3, 6, 9 del D. Lgs. 528/99** definiscono i compiti del committente già dalla fase di progettazione, che deve fornire gli strumenti necessari per la pianificazione dell'opera in sicurezza e le forme di coordinamento:
 - nomina il coordinatore per la progettazione dell'opera e per l'esecuzione dell'opera
 - verifica degli adempimenti dei coordinatori (**POS e PSC**)
 - Notifica preliminare
 - Trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese
 - Provvedimenti per situazioni a rischio
 - verifica dei requisiti tecnico-professionali

Il committente puo' esimersi da questi compiti se nomina il Responsabile dei lavori, figura incaricata per la progettazione, esecuzione e controllo dell'esecuzione dell'opera, quindi nomina i coordinatori: il Coordinatore in fase di progettazione che predispose il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il Coordinatore in fase di esecuzione che ne garantisce l'applicazione e l'adeguamento.

Questa figura assume un ruolo fondamentale di verifica dei piani della sicurezza delle imprese, di controllo delle misure di prevenzione a tal punto di dover richiamare anche per iscritto le imprese inadempienti e di segnalarle al committente e all'organo di vigilanza in caso di grave pericolo per la sicurezza. Al committente è affidato l'onere di verificare gli adempimenti dei coordinatori.



OBBLIGO 1. VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

Il primo passo è la scelta dell'impresa con la stipula del contratto di appalto. Requisito indispensabile perchè l'appalto sia legittimo è che il committente abbia conferito l'incarico di effettuazione dei lavori a soggetto che ha i requisiti tecnico professionali per svolgere l'opera e come definito dal codice civile, *"assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio..."* (art.1655 C.C.)

Avere i mezzi necessari, significa "attività economica organizzata, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi" (art. 2082 C.C.). Il committente deve autorizzare ogni impresa e lavoratori autonomi occupati nella realizzazione dell'opera e verificare che i contratti di appalto e di sub-appalto non presentino aspetti di intermediazione di manodopera in contrasto con la legge 1369/60.

Il Codice Civile e la L. 1369/60

Appalto art. 1655 c.c.	----- ---	Contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
Mezzi Necessari art. 2082 c.c.	----- ---	Attività economica organizzata, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi
Subappalto art. 1656 c.c.	----- ---	L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio se non è stato autorizzato dal committente.
L. 23/10/1960 n. 1369 (G.U. n. 289 del 25/11/1960)	----- ---	Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi.

Già l'**art. 7 D. Lgs. 626/94**, richiede che il datore di lavoro committente verifichi l'idoneità tecnico-professionale dei soggetti che intervengono nella realizzazione dell'opera, con una concezione di sicurezza e di salute modificata, introdotta proprio da questo decreto, limitata non solo alla sicurezza tecnica ma estesa anche ad acquisizione di capacità organizzative e gestionali di prevenzione.

In pratica, l'identificazione del requisito non si esaurisce nell'accertamento del possesso delle capacità di eseguire i lavori (verifica di possesso di iscrizione alla **CCIAA**), ma implica anche il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati, l'obbligo di valutazione dei rischi e nel contempo di garantire la tutela della salute dei lavoratori impiegati.

L'**art. 3 c.8 del D. Lgs. 528/99** che disciplina la sicurezza dei cantieri, compresi quelli presenti all'interno degli stabilimenti produttivi, ha riconfermato ed esteso i contenuti dell'**art. 7** per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale, prevedendo una serie di informazioni obbligatorie, da acquisire da parte del committente:

- **iscrizione CCIAA**
- **dichiarazione dell'organico medio annuo**
- **denunce all'INPS**
- **assicurazioni all'INAIL**
- **iscrizione cassa edile**
- **contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori**

Più rigorose sono le regole in caso di lavori di rimozione dell'amianto. L'art. 34 del D. Lgs. 277/91. prevede che il datore di lavoro rediga un piano di lavoro con la descrizione dei lavori di rimozione, le misure di prevenzione, che i lavoratori eseguano uno specifico corso di 30 ore per soddisfare l'obbligo di formazione e una specifica visita medica per valutarne l'idoneità. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza devono essere congruenti con questo specifico piano.

L'idoneità tecnico professionale, si identifica quindi con il binomio: **impresa compatibile con la costruzione dell'opera e opera compatibile con la sicurezza.**

L'Impresa quindi deve possedere:

Capacità organizzative

struttura aziendale con figure previste (*SPP, RSL, MC, DDL, DIR. PREP, deleghe*), capacità di elaborare il Piano Operativo per la sicurezza e capacità di applicare e far applicare il piano di sicurezza e coordinamento);

Forza lavoro


numero di lavoratori dipendenti, formazione ed addestramento e addetti alle emergenze e al pronto soccorso, idoneità sanitaria e corsi specifici in caso di lavori con amianto. In caso di appalti pubblici per esempio l'impresa deve garantire la presenza di una forza lavoro in relazione almeno all'effettuazione del 70% dei lavori della categoria prevalente (**Legge quadro in materia di lavori pubblici L. 109/94**).

Attrezzature

possesso e proprietà, effettuazione delle verifiche obbligatorie (**rif. D. Lgs. 359/99**), documento di valutazione dei rischi


Affidabilità anti-infortunistica

l'insieme dei requisiti rispetto alle capacità organizzative, forza lavoro, attrezzature.



Nell'ambito dell'attività di controllo, e' sempre piu' frequente imbattersi in cantieri con presenza contemporanea di piu' imprese e lavoratori autonomi, in regime di appalto a cascata, che sconfinano nella illegittimità del lavoro in affitto e del sub-appalto di prestazioni di lavoro. Contratti molto spesso verbali, all'insaputa talvolta dello stesso committente, che annullano l'azione di prevenzione a monte, generando situazioni di grave criticità con ripercussioni sulla sicurezza del lavoro e di sicurezza anche di altra natura per la stessa azienda committente e che spesso sono l'origine di infortuni gravi e mortali. In questi casi spetta al committente autorizzare ogni impresa e lavoratori autonomi occupati nella realizzazione dell'opera e verificare che i contratti di appalto e sub-appalto non presentino aspetti di intermediazione di manodopera in contrasto con la **legge 1369/60**

Il diagramma seguente illustra queste situazioni



OBBLIGO 2. INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA DITTA APPALTATRICE

Le informazioni che il committente deve fornire all'appaltatore devono permettergli di valutare i rischi presenti nell'ambiente di lavoro e di integrarli con quelli specifici della propria attività. Le figure coinvolte in questa fase oltre al committente, sono: il coordinatore per la progettazione, il datore di lavoro delle imprese esecutrici.

Le informazioni che devono essere comunicate alle imprese appaltanti riguardano in sintesi:

- **rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro**, in particolare caratteristiche delle macchine/impianti, sostanze pericolose e lavorazioni incompatibili con i lavori da effettuare. Per esempio la presenza di operazioni di saldatura in prossimità di lavori di tinteggiatura con vernici infiammabili, la presenza di serbatoi contenenti liquidi caustici, irritanti...lavori di smerigliatura in prossimità di materiali infiammabili e così via.

Tra i rischi vanno senz'altro consegnati i piani di emergenza, l'organizzazione delle vie di fuga, delle misure antincendio e di pronto soccorso, compreso i lavoratori incaricati.

- **La presenza o assenza di lavoratori** del committente durante l'esecuzione dei lavori. In caso di presenza concomitante, i lavoratori di entrambe le ditte (committente ed appaltante) saranno informati reciprocamente.
- **Informazioni relative all'utilizzo di attrezzature** del committente per l'esecuzione dei lavori.

E' preferibile che sia consegnato un documento predisposto per fornire in modo organico e puntuale le informazioni, che possono far parte del capitolato d'appalto.

GLI STRUMENTI previsti sono: la valutazione dei rischi a cura dell'azienda ospite, il **PSC Piano di sicurezza** e di coordinamento a cura del coordinatore per la progettazione, il **POS Piano operativo di sicurezza** dell'impresa esecutrice e il Piano di lavoro art. **34/277**, nel caso si tratti di amianto, a cura dell'impresa che effettua lavori di demolizione o rimozione di manufatti in amianto.

Le informazioni fornite dall'azienda, diventano parte integrante del **piano di sicurezza e coordinamento** effettuato dal coordinatore e per i piani che devono effettuare le singole imprese esecutrici e andranno aggiornate a seguito di modifiche in corso d'opera. Sono necessarie per stabilire ad esempio:

- modalità di recinzione, gli accessi, le segnalazioni,
- protezioni e misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno,
- protezioni e misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee
- viabilità
- impianti di alimentazione e reti principali.....
- rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese.

OBBLIGO 3. ASSICURARE COOPERAZIONE E COORDINAMENTO FRA DATORI DI LAVORO, APPALTATORI E COMMITTENTI

La presenza di più imprese, di lavoratori diversi, il ritmo dei lavori, i tempi stretti, sono tutti fattori che devono essere gestiti con un forte coordinamento, in modo che nelle fasi di maggior criticità, nulla sia lasciato al caso, che le interferenze fra i diversi lavori anche concomitanti non generino situazioni di rischio. Per esempio durante la rimozione di manufatti in amianto non devono essere presenti nel cantiere lavoratori di altre imprese o durante i lavori di sistemazione delle coperture, nella zona sottostante non devono transitare lavoratori...

La necessità e l'obbligatorietà di cooperazione ed di coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committente, già previste dall'**art. 7 del D. 626**, viene rafforzata quindi in caso di cantieri edili che comportano la presenza di più imprese.

Il piano di sicurezza e coordinamento in questi casi è lo strumento operativo sul quale viene impostata la cooperazione ed il coordinamento, con la sequenza temporale delle fasi di lavoro, l'utilizzazione degli impianti comuni, mezzi logistici, e di protezione collettiva.

Il committente trasmette il **PSC** alle imprese invitate a presentare le offerte e l'impresa aggiudicataria lo deve trasmettere alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Il coordinatore ha il compito di verificarne l'applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, di mettere in atto opportune azioni di coordinamento

A loro volta ciascuna impresa esecutrice deve trasmettere il proprio POS al coordinatore che ne valuta la congruità con il **PSC**.

Oltre agli atti formali è opportuno che siano previste riunioni con tutte le imprese in ogni fase di lavoro nuova e che siano formalizzate le procedure di coordinamento.